

VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Si è riunita in data odierna, 30 marzo 2026, alle ore 21.00, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "Altotevere senza frontiere Odv", presso la sede sociale di via Maestri del lavoro d'Italia, alla presenza dei membri: Bonatti Marco, Montedori Marco, Massetti Agnese, Gragnoli Giacomo, Bazzurri Paolo, Chiara Rosini, Eugenio Landi, Anna Cumbo, Benvenuti Daniele, Maria Chiara Pazzagli, Chiara Forti, Cuccarini Marco, Stefano Signorelli, Conti Alessandro, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Adeguamenti dello statuto sociale al Codice del Terzo settore, secondo le vigenti disposizioni di legge, per iscrizione al Runts

Il presidente Marco Montedori nomina come segretario della riunione, con l'incarico di stendere il verbale, Marco Bonatti, vicepresidente dell'associazione. Il presidente, effettuate le necessarie verifiche e constatata la presenza del 50 per cento più uno degli associati, dichiara validamente costituito l'organo.

Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente informa che si rendono necessari degli adeguamenti dello Statuto sociale ai sensi del Codice del Terzo settore e successive modificazioni, secondo le più recenti normative vigenti, in base a quanto rilevato dalla nota inviata via Pec dalla Regione Umbria nell'ambito della pratica di iscrizione al Runts - Registro unico nazionale del terzo settore.

Il presidente dà lettura e illustra in modo analitico e approfondito il nuovo testo dello statuto sociale, recante una revisione degli articoli 3, 4, 6, 11, 18, 22. Dopo ampia e articolata disamina, il presidente propone all'assemblea di deliberare in merito all'approvazione del nuovo statuto sociale. L'assemblea delibera all'unanimità le proposte del presidente. Il testo del nuovo statuto sociale viene allegato al presente verbale e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 22.45 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario

Marco Bonatti

Il presidente

Marco Montedori



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di AREZZO
Registrato il 22 APR. 2026
N. 281 Vol. — Serie 3
Percetti Euro —

STATUTO

DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE

Articolo 1

È costituita l'associazione di volontariato denominata

“ALTOTEVERE SENZA FRONTIERE” ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO in sigla ALTOTEVERE SENZA FRONTIERE ODV, in seguito per brevità chiamata l'associazione, ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione repubblicana, del Codice civile e del D.lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e integrazioni.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

L'associazione ha sede in Città di Castello, via Maestri del lavoro d'Italia. Essa potrà istituire sedi secondarie e succursali. La variazione di sede nell'ambito dello stesso comune non modifica il presente statuto, qualora le vigenti disposizioni di legge lo consentano.

PRINCIPI ISPIRATORI, FINALITÀ E OGGETTO

Articolo 2

L'associazione è aconfessionale e apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fini di lucro anche indiretti, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associati, trasparenza, solidarietà, nonviolenza, collaborazione e uguaglianza tra gli associati.

Articolo 3

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, secondo quanto disposto all'articolo 31, comma 1 del D.lgs. 117/2017.

In particolare, l'associazione si propone di realizzare progetti di solidarietà e di sostegno materiale, economico, sociale, socio-sanitario o umanitario verso soggetti bisognosi in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, anche attraverso la collaborazione con altre associazioni o istituzioni che abbiano finalità analoghe.

L'associazione esercita le seguenti attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'associazione, a titolo indicativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale sopra riportate, può svolgere, organizzare e/o gestire:

- assistenza, anche domiciliare, ad anziani non autosufficienti e ad altri soggetti portatori di handicap consistente nell'aiuto degli stessi al disbrigo delle attività quotidiane quali l'alzarsi dal letto, lavarsi, cambiare gli indumenti, mangiare, passeggiare, giocare, partecipare ad attività ricreative, nonché attraverso servizi di trasporto finalizzati al raggiungimento di servizi medici e/o amministrativi al fine di alleviare le loro affezioni psicologiche e materiali
- assistenza materiale e sociale nei confronti di soggetti colpiti da calamità naturali e/o da eventi bellici e/o di carattere straordinario, anche attraverso la costruzione di "campi-tenda" attrezzati di quanto necessario per vivere temporaneamente nonché mediante la distribuzione di vestiario e cibo precedentemente raccolti per ogni singola occasione presso centri, anche temporanei, appositamente allestiti dall'associazione stessa o da altre associazioni
- assistenza sociale per l'affrancazione dello stato di emarginazione e abbandono nei confronti di immigrati con disagi di integrazione e con modeste capacità economiche, attraverso l'aiuto al disbrigo delle pratiche per ottenere e/o rinnovare il permesso di soggiorno, l'allestimento di centri o l'utilizzo di quelli già esistenti per facilitare occasioni di incontro con cittadini italiani, l'allestimento di punti di raccolta di vestiario e cibo da distribuire agli stessi
- assistenza materiale nei confronti di soggetti di modeste capacità economiche, attraverso l'allestimento di punti di raccolta di vestiario e cibo da distribuire agli stessi, l'erogazione gratuita di servizi di imbiancatura, manovalanza, giardinaggio, trasporto e similari.
- assistenza sociale e materiale a giovani che vivono in situazioni di disagio psicologico e/o fisico per situazioni di tossicodipendenza, problematiche economiche e di abbandono.
- assistenza materiale rivolta a studenti di famiglie disagiate di modeste capacità economiche, attraverso la fornitura di libri scolastici o articoli di cancelleria
- partecipazione ad altre associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'associazione medesima
- iniziative, manifestazioni, convegni, incontri ed eventi promozionali a scopo di sensibilizzazione e socializzazione, nonché per favorire una collaborazione organica fra l'associazione e gli enti e le istituzioni pubbliche e private, associazioni operanti nel campo della solidarietà e della cooperazione internazionale e il pubblico di ogni categoria sociale, professione ed età
- dare massima diffusione mediante ogni mezzo di informazione alle promosse dall'associazione
- compiere, promuovere, organizzare, dibattiti, incontri, tavole rotonde, convegni, iniziative di vario tipo quali eventi accessori e tesi alla sensibilizzazione della pubblica opinione riguardo alle finalità dell'associazione.

L'associazione, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 6 del D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dalla normativa vigente. Il consiglio direttivo è delegato a individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti stabiliti dal D.lgs. n. 117/2017.

L'associazione, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 4 del D.lgs. n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del consiglio direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 7 del Codice del terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

I SOCI

Articolo 4

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono far parte dell'associazione tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

Ai sensi dell'articolo 32 del D.lgs. 117/2017, possono essere ammessi come associati altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

È necessario presentare al consiglio direttivo domanda di adesione all'associazione con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo e-mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;
- dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

Nessun motivo legato a distinzioni di etnia, sesso, orientamento sessuale, religione, cittadinanza o qualsiasi discriminazione economica o di altra natura può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di non ammissione il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Colui al quale sia stata rifiutata l'ammissione può presentare ricorso all'assemblea dei soci entro sessanta giorni.

Articolo 5

Lo status di socio ha durata a tempo indeterminato. I nominativi dei soci sono annotati dal segretario, se nominato, o da altro membro delegato dal consiglio direttivo nel libro soci dell'associazione. Le organizzazioni partecipano nella persona di un loro rappresentante.

L'adesione all'associazione comporta i seguenti obblighi:

- piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- versamento della quota di ingresso come annualmente determinata dal consiglio direttivo entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta ammissione e, successivamente, delle quote annuali.
- mantenimento di rapporti di rispetto con gli altri soci e con gli organi dell'associazione.

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e per votare sulle questioni riguardanti l'associazione;
- eleggere ed essere eletti membri degli organi sociali.

La qualifica di socio si perde per:

- recesso;
- mancato pagamento della quota sociale per una (o più) annualità;
- espulsione da parte del consiglio direttivo per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; danni morali o materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione. In caso di espulsione, il socio può presentare ricorso in assemblea degli associati, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncia in maniera definitiva.

Articolo 6

I soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'associazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di contratto di lavoro, dipendente o autonomo. Al socio possono essere rimborsate dall'associazione le spese sostenute per l'attività prestata in nome o per conto dell'associazione, idoneamente documentate.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura - fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, del D.lgs. 117 del 3 luglio 2017 - esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% al numero dei volontari, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 33 del Codice del terzo settore. I rapporti di lavoro retribuiti non possono essere instaurati mai con propri associati, i quali prestano sempre un'attività libera, spontanea e gratuita.

Articolo 7

I soci che prestano attività di volontariato hanno diritto a una copertura assicurativa, i cui oneri rimangono a totale carico dell'associazione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività dell'associazione, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ORGANI SOCIALI

Articolo 8

Sono organi di partecipazione democratica e di direzione dell'associazione:

- assemblea dei soci
- consiglio direttivo
- presidente
- organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex articolo 30, D. lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'assemblea dei soci.

L'ASSEMBLEA

Articolo 9

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 25 del D. lgs. n. 117/2017

All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

- discutere e deliberare sui bilanci (bilancio consuntivo, e, se presenti, bilancio preventivo e bilancio sociale) e sulle relazioni del consiglio direttivo;
- eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo dell'associazione, determinandone previamente il numero
- eleggere e revocare, se presenti, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale e eventuali altri organi sociali
- approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti
- deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dagli associati espulsi e su eventuali ricorsi di aspiranti associati non ammessi
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

Per quanto non espressamente previsto, si applica in ogni caso l'articolo 25 del Codice del terzo settore.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, email, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'assemblea, nonché la data, l'ora e il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione.

Articolo 10

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal presidente, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al consiglio direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri oppure dall'organo di controllo.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra gli associati un segretario verbalizzante. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea è firmato dal presidente, dal segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

L'assemblea si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo articolo 18.

Articolo 11

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'articolo 21 del codice civile.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a sé stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di associati intervenuti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, delibera con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

Articolo 12

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare e di avere copia, a sue spese, del verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 13

Il consiglio direttivo è formato da 3 (tre) a 13 (tredici) membri, in numero dispari, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci. Contestualmente all'elezione, ove non vi abbia provveduto l'assemblea stessa, nomina al suo interno un presidente e può nominare un vicepresidente, un segretario e un tesoriere. Possono essere eletti membri del consiglio direttivo soltanto gli associati.

Il consiglio direttivo dura in carica per tre esercizi e può venire rieletto.

In caso di dimissioni di uno o più componenti del consiglio direttivo, subentra il primo (e successivi) dei non eletti; il consigliere (o consiglieri) subentrato rimane in carica fino alla naturale scadenza dello stesso consiglio.

In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del consiglio decade l'intero organo e il presidente deve convocare entro quindici giorni l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario, ed è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente. La convocazione avviene, salvo casi di urgenza, mediante comunicazione scritta o per posta elettronica, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo.

Le riunioni del consiglio direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; in

caso di parità prevale il voto del presidente. Il segretario o, in sua assenza, un altro membro nominato dal presidente, redige il verbale di ogni riunione.

Il consiglio direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza di convocazione, quando sia totalitario. Il consiglio direttivo si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo articolo 18.

Articolo 14

Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione e ad esso spettano tutti i compiti di amministrazione dell'associazione finalizzati all'attuazione dello statuto e dei programmi di attività approvati dall'assemblea.

In particolare, il consiglio direttivo:

- redige i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea. Il bilancio preventivo di ciascun esercizio viene approvato entro la fine dell'anno precedente e il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto conto che l'esercizio dell'associazione inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ciascun anno.
- delibera sulle convenzioni con la Pubblica Amministrazione di cui agli articoli 55-56 del Codice del terzo settore e su ogni altro contratto, accordo, progetto stipulato con enti pubblici;
- stende una relazione annuale sull'attività svolta da presentare all'assemblea - stipula ogni genere di atto e di contratto inerente all'attività sociale
- nomina e revoca eventuali collaboratori, consulenti e dipendenti
- determina l'ammontare delle quote associative
- delibera sull'ammissione dei soci e sulla loro eventuale esclusione.

Il consiglio direttivo può delegare in tutto o in parte i suoi poteri a uno o più dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di consulenti.

Al consiglio direttivo spettano in definitiva tutti i compiti e i poteri per il perseguimento delle finalità dell'associazione, per l'amministrazione del patrimonio, per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie.

Articolo 15

Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione con potere di firma. Presiede e convoca l'assemblea e il consiglio direttivo nei limiti disposti dallo statuto, sottoscrive gli atti amministrativi, sovrintende alla gestione e al buon andamento dell'associazione.

In caso di impedimento, il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua mansione.

Articolo 16

Il segretario, se nominato, redige i verbali dell'assemblea e del consiglio direttivo, che annota nel libro adunanze dell'associazione. Cura, inoltre, la tenuta del libro soci dell'associazione e provvede alla comunicazione della convocazione dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Il tesoriere, se nominato, cura la gestione della cassa e ogni atto relativo alla contabilità dell'associazione, coadiuvato dai membri del consiglio direttivo o eventualmente da altri soci o da consulenti esterni all'associazione.

In caso di impedimento del segretario e del tesoriere o di loro mancata nomina, le rispettive mansioni spettano al presidente o ad altro socio da lui nominato.

Articolo 17

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea anche tra persone non socie.

L'organo di controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un presidente che convoca e presiede le riunioni, che possono svolgersi anche in video-conferenza conformemente a quanto indicato nel successivo articolo 18.

L'organo di controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'articolo 30, comma 2 del D.lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, articolo 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Codice del terzo settore o se facoltativamente tale funzione sia attribuita dall'assemblea degli associati. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Esso esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e gli altri compiti e funzioni secondo il disposto dell'articolo 30, comma 7 del Codice del terzo settore.

L'organo di controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del consiglio direttivo.

L'organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui all'articolo 30 del D.lgs. n. 117/2017.

Con riferimento alla revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31 del Codice del terzo settore.

Articolo 18

Le riunioni di tutti gli organi dell'associazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il presidente.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Articolo 19

Il bilancio dell'associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal consiglio direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'assemblea ordinaria degli associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi, entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio viene depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Se vengono superati i limiti di cui all'articolo 14 del Codice del terzo settore – o se facoltativamente deliberato dai propri organi – l'associazione elabora e approva il bilancio sociale, secondo tempi e modalità già previste per il bilancio ordinario di esercizio. Si applica integralmente in questo caso l'articolo 14 del Codice del terzo settore.

Articolo 20

Oltre alle scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, l'associazione cura la tenuta dei seguenti libri sociali secondo le modalità dell'articolo 16 dello statuto:

- libro degli associati o aderenti
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, se presente

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta scritta al consiglio direttivo con un preavviso di almeno quindici giorni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 del D.lgs. 117/2027.

Articolo 21

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale risultano le entrate e le spese relative a ciascuna celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Articolo 22

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il fondo patrimoniale dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione
- eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati
- dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi
- dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- dalle rendite del patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione
- da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici
- dai rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini e i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente
- dai rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore svolte secondo le modalità, i termini e i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente
- proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali

SCIoglimento

Articolo 23

Lo scioglimento dell'associazione viene deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci, in conformità all'articolo 11 dello statuto.

In caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del citato D.lgs. n. 117/2017.

NORME APPLICABILI

Articolo 24

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto si intendono richiamate le disposizioni legislative vigenti e, nello specifico, quelle del Codice civile in tema di associazioni e del Codice del terzo settore, con particolare riferimento alle norme sulle Odv, e successive modifiche e integrazioni.

Il segretario

Marco Bonatti

Il presidente

Maria Montedese